

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 dicembre 1985)

#### INDICE

BONAZZI: Sul comportamento del nucleo di polizia tributaria di Reggio Emilia in merito alla vicenda concernente la controversia tra il dottor Ercole Giuliani e l'associazione industriali di tale città (1576) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i> )	Pag. 1491	«A-24» al fine di favorire il deflusso del traffico sulla statale Tiburtina in attesa della realizzazione del raddoppio della struttura viaria di collegamento tra Roma e Tivoli (Roma) (1166) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i> )	Pag. 1498
FILETTI: Sui motivi per i quali il vagone contenente limoni speciali spediti da Acireale (Catania) dalla società La Zagara con destinazione Monaco di Baviera ha impiegato numerosi giorni per attraversare il territorio italiano (2206) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i> )	1493	MURMURA: Sugli accertamenti di carattere geologico e strutturale effettuati a seguito dei numerosi incidenti verificatisi lungo le tratte delle ferrovie calabro-lucane (2142) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i> )	1499
FINESTRA: Sulla veridicità delle notizie di stampa concernenti la limitata disponibilità di posti per alunni delle terze classi presso l'istituto tecnico industriale Vallauri di Roma e i criteri preannunciati per la selezione delle domande di iscrizione (1863) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1495	Sugli atti delinquenziali subiti dall'impresa Michele Lo Russo, esecutrice dei lavori di costruzione della nuova casa mandamentale in località Imberrina nel comune di Arena (Catanzaro) (2144) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i> )	1500
FONTANARI: Sul ritardo con il quale è stata comunicata a numerosi uffici finanziari periferici l'entrata in vigore della legge n. 48 del 1985, concernente la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione IVA (1705) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i> )	1497	PAGANI Antonino ed altri: Sugli orientamenti della direzione dell'Alitalia in ordine alla ventilata ristrutturazione del proprio traffico aereo nello scalo di New York (USA) (2033) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i> )	1501
GIANOTTI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al disservizio manifestato dall'Alitalia in occasione del maltempo, con particolare riferimento ai voli da e per Torino (1490) (risp. SIGNORILE, <i>ministro dei trasporti</i> )	1497	SAPORITO: Sul trattamento tributario, ai fini IVA, dei contributi corrisposti dalle regioni alle società che hanno curato l'organizzazione e la realizzazione delle attività formative per i giovani ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo (1654) (risp. VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i> )	1502
MURATORE: Sulla possibilità di esentare dalla tassa di pedaggio il tratto Roma-Mandela della		VALITUTTI: Per un intervento volto a consentire ai docenti di scuole medie superiori, divenuti presidi di scuola media, di presiedere le commissioni per gli esami di maturità (2010) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	1503



BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che con verbale di conciliazione dell'11 marzo 1980, redatto avanti al pretore di Reggio Emilia, si concludeva una controversia in materia di lavoro, iniziata con ricorso del 14 giugno 1979, tra il dottor Ercole Giuliani e l'associazione industriali di Reggio Emilia;

che con il suddetto verbale l'associazione industriali si impegnava a corrispondere al dottor Giuliani la somma di lire 90.000.000 a titolo di risarcimento di danni;

che, al fine di accertare eventuali responsabilità penali di natura fiscale derivanti dall'evidente carattere retributivo della somma qualificata come risarcimento di danni, la procura della Repubblica di Reggio Emilia richiedeva notizie al comando nucleo di polizia tributaria di Reggio Emilia, il quale rispondeva con una lettera del 17 settembre 1983 (prot. n. 3195/6312-sched.), del seguente tenore:

«Esaminato l'esposto presentato dal nominato in oggetto è stato rilevato che sostanzialmente l'esponente ricorre contro la sentenza emessa in data 11 marzo 1980 dal giudice del lavoro. Con tale sentenza veniva riconosciuta al dottor Ercole Giuliani una somma di lire 90.000.000 a titolo di risarcimento danni, per la nota controversia con l'associazione industriali di Reggio Emilia.

In sostanza l'esponente non riconosce la natura risarcitoria della somma stabilita, ma ritiene l'importo un'integrazione delle indennità dovute per fine rapporto di lavoro.

Da questa diversa interpretazione della erogazione, il ricorrente fa scaturire una serie di presunte omissioni da parte dell'associazione industriali di Reggio Emilia, che si concretizzano nella omessa trattenuta della ritenuta d'acconto di imposta sulla somma corrisposta e di tutti gli altri obblighi fiscali e contabili consequenziali.

Ne deduce che trattasi di vera e propria questione di diritto, che esula dalla valutazione di questo comando.

Per quanto attiene l'aspetto fiscale della questione si può ritenere che il tutto sia conforme alla normativa, come riconosciuto dal giudice del lavoro, perchè la somma pagata assume carattere di risarcimento danni. Qualora la natura del compenso rappresentasse un'integrazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, l'associazione industriali avrebbe dovuto, in quel caso, adempiere a tutti gli obblighi fiscali, quale sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

che il contenuto della lettera sorprende, sia perchè qualifica come sentenza un verbale di conciliazione, sia perchè afferma che le questioni di diritto esulano dalla competenza della Guardia di finanza, sia, infine, per l'impostazione e la conclusione pilatesche che lo caratterizzano;

che il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, a sua volta, ha archiviato il procedimento penale «essendo mancata qualsiasi iniziativa degli organi finanziari preposti e non essendosi conseguentemente realizzato alcun accertamento alla cui definizione è subordinata, ex articolo 56,

ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la possibilità dell'azione penale»;

che, in definitiva, gli uffici finanziari non hanno promosso alcun accertamento, sul presupposto di una sentenza inesistente, ed il giudice penale ha prosciolto per la mancanza di un accertamento,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro sul comportamento del nucleo di polizia tributaria di Reggio Emilia nella vicenda indicata nella premessa.

(4-01576)

(30 gennaio 1985)

**RISPOSTA.** — Con il ricorso cui l'onorevole interrogante si riferisce nella prima parte della interrogazione, il dottor Ercole Giuliani, già direttore della associazione industriali di Reggio Emilia, chiedeva al pretore di quel capoluogo di dichiarare nullo ed illegittimo il licenziamento operato nei suoi confronti dalla menzionata associazione.

Dopo alcune udienze le parti, in data 11 marzo 1980, addivenivano ad una conciliazione giudiziale, con relativo verbale sottoscritto dai contendenti e dal giudice.

In essa furono concordate la revoca del licenziamento da parte dell'associazione e la presentazione delle dimissioni da parte del ricorrente a far data dal 1° agosto 1978.

Tale data corrispondeva a quella in cui il dottor Giuliani aveva ottenuto il trattamento pensionistico INPS e alla ultimazione del periodo di preavviso di un anno di cui all'articolo 21 del C.C.N.L. del 4 aprile 1975 per dirigenti di azienda.

In sede di conciliazione fu pure convenuto che egli avrebbe accettato di ritirare la somma di lire 91.198.963 a lui offerta a titolo di saldo di tutte le sue spettanze inerenti al cessato rapporto di lavoro e che avrebbe inoltre ricevuto dall'associazione lire 90 milioni «ad esclusivo titolo di risarcimento danni ed a saldo stralcio e transazione di ogni pretesa giudiziale e non fatta valere».

Successivamente, con ricorso dell'8 settembre 1980, il nominato dottor Giuliani chiedeva al pretore di Reggio Emilia declaratoria di nullità della anzidetta conciliazione giudiziale, in quanto, a suo dire, realizzata in frode alla legge fiscale.

Con sentenza 20 ottobre 1982, il pretore di Reggio Emilia dichiarava irricevibile il ricorso, quanto meno per mancata deduzione di mezzi di prova a sostegno degli assunti svolti.

Contro quest'ultima sentenza veniva proposto, il 16 dicembre 1982, appello al tribunale di Reggio Emilia — sezione lavoro — che, il 6 dicembre 1983, lo rigettava, concludendo esservi la prova documentale non dell'esistenza, bensì della inesistenza della frode fiscale lamentata.

Nel frattempo (maggio 1983), il più volte menzionato dottor Giuliani depositava presso la procura della Repubblica di Reggio Emilia un esposto (poi archiviato) con il quale si riteneva di attribuire alla somma liquidata a seguito della conciliazione giudiziale del marzo 1980 natura di integrazione della indennità di fine rapporto e far quindi scaturire a carico dell'associazione industriali il reato di omissione di ritenuta di acconto.

Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Reggio Emilia, all'uopo interessato, concludeva le indagini con rapporto 17 set-

tembre 1983 diretto alla stessa procura della Repubblica, ritenendo il carattere risarcitorio dell'importo in questione.

Le conclusioni cui risulta essere pervenuto il predetto nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza paiono consequenziali e corrette.

A riprova di ciò stanno le seguenti osservazioni:

1) il dottor Giuliani per il cessato rapporto di lavoro ebbe a percepire a saldo di tutte le spettanze dovutegli l'importo, più sopra ricordato, pari a lire 91.198.963;

2) le domande proposte dal dottor Giuliani con ricorso 14 giugno 1979 al pretore di Reggio Emilia avevano, come riconosciuto dallo stesso tribunale di Reggio Emilia in sede di appello con la sentenza già menzionata, prevalentemente natura risarcitoria;

3) l'atto di conciliazione giudiziale risulta di inequivoco significato laddove il titolo risarcitorio è definito esclusivo;

4) il tribunale di Reggio Emilia, in sede di appello e, prima ancora, il pretore in prima istanza hanno, come più sopra evidenziato, escluso con riferimento alla conciliazione giudiziale ogni e qualsiasi profilo di frode fiscale.

Nè può sottacersi che nel giugno del 1983 la più volte menzionata associazione industriali di Reggio Emilia aveva presentato dichiarazione integrativa (condono) ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27, anche per la somma corrisposta, nel 1980, al dottor Giuliani, in forza della conciliazione giudiziale più sopra ricordata, beneficiando conseguentemente degli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1983, n. 43, che dispone la concessione di amnistia per reati tributari.

D'altra parte per gli anni 1980 e 1981, a prescindere dalla amnistia, il comportamento dell'associazione industriali non avrebbe potuto, in ogni caso, dare luogo al reato di cui all'articolo 92, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto esso presuppone che nell'anno solare le ritenute non versate siano di importo superiore a lire 50 milioni complessivi.

Si soggiunge che gli accertamenti in rettifica dei modelli 770, presentati dai sostituti d'imposta negli anni 1981 e 1982 rispettivamente per gli emolumenti corrisposti negli anni solari 1980 e 1981, vanno a scadere i primi nel 1986 ed i secondi nel 1987 e, quindi, l'ufficio delle imposte competente potrà procedere, ove ne ricorrano i presupposti, nell'ambito della programmazione dei controlli, secondo i criteri selettivi fissati, annualmente, con apposito decreto ai sensi dell'articolo 37 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Al riguardo, peraltro, il pensiero del competente ispettorato compartimentale è nel senso che, a tutt'oggi, tali presupposti non si sono verificati.

*Il Ministro delle finanze*

VISENTINI

(5 dicembre 1985)

FILETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Ritenuto:

che la società «La Zagara» s.r.l. con sede in Acireale in data 23 settembre 1985 spediva dallo scalo ferroviario di Acireale un vagone con-

tenente limoni «speciali» di prima qualità con destinazione Monaco (Germania occidentale);

che sino a tarda sera del 27 settembre 1985 il vagone predetto non solo non era pervenuto a destinazione, ma risultava ancora giacente presso la stazione di Villa S. Giovanni (Calabria), impiegando così più di tre giorni e mezzo per attraversare un tratto della Sicilia orientale e lo Stretto di Messina;

che l'inconcepibile ed ingiustificato ritardo nel trasferimento ha causato danni di notevole entità alla società interessata trattandosi di merce molto deperibile;

che funzionari dell'amministrazione ferroviaria dello Stato hanno opposto alle legittime rimostranze della società speditrice l'assunta regolarità del trasporto sotto il riflesso che sarebbe normale e regolamentare l'impiego fino ad undici giorni per l'attraversamento del territorio italiano da parte di un vagone destinato al trasporto all'estero di merce deperibile;

che l'impiego di sì lungo tempo per trasportare con ferrovia dalla Sicilia all'estero limoni ed altri frutti si traduce in una perdita di valuta a carico del nostro paese per le immancabili contestazioni delle ditte acquirenti e per la rovina e il deperimento dei prodotti, nonchè in grave discredito commerciale internazionale a carico del Sud d'Italia ed in altrettanto grave danno per i commercianti siciliani e per l'economia isolana;

che occorre accertare le effettive cause del rilevante impiego di tempo per l'attraversamento ferroviario del territorio italiano del vagone spedito dalla stazione di Acireale, nonchè adottare immediati e congrui provvedimenti per risolvere il preoccupante problema dei trasporti a mezzo ferrovia dei prodotti siciliani,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le effettive cause per le quali il vagone contenente limoni speciali, spedito da Acireale dalla società «La Zagara» con destinazione Monaco di Baviera, ha impiegato molti giorni per attraversare il territorio italiano;

2) quali immediati e congrui provvedimenti si intenda adottare al fine di rendere più celeri e meno produttivi di danno i trasporti ferroviari di vagoni contenenti limoni ed altri frutti deperibili spediti dalla Sicilia a paesi esteri.

(4-02206)

(3 maggio 1985)

RISPOSTA. — L'Azienda delle Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che il carro 21 83 1688084.6, spedito dalla società r.l. «La Zagara» con un carico di limoni di prima qualità da Acireale a Monaco, via Brennero, nella serata del 23 settembre 1985, è stato inoltrato — a causa della soppressione, per momentanea indisponibilità di personale viaggiante, del treno derrate programmato per Messina Centrale — col successivo treno *omnibus* 59700, facente capo a Messina Scalo, ove è giunto alle ore 11,47 dell'indomani.

Il carro è stato fatto proseguire alla volta di Messina Centrale alle ore 12,30 del giorno 25 settembre ed è stato traghettato con la corsa 328 alle ore 18,15 del 26 settembre.

Da Villa San Giovanni ha proseguito col treno 40902 del 27 settembre, giungendo a Bologna Ravone alle ore 18,34 del 28 settembre, da dove è

ripartito col treno 41810 alle ore 1,26 del 29 settembre, per essere consegnato a Brennero alle ore 8,10 dello stesso giorno.

Il carro in argomento, pertanto, ha impiegato, per l'attraversamento del territorio italiano, circa 5 giorni e mezzo (130 ore).

Per la sosta di 55 ore nell'ambito degli impianti di Messina — sosta che rappresenta circa la metà del tempo totale impiegato sul percorso delle Ferrovie dello Stato — sono in corso accertamenti per definire e perseguire le responsabilità degli agenti interessati, ai quali è stata già mossa precisa contestazione.

La sosta di 24 ore a Villa San Giovanni è stata determinata dalla soppressione dei primi due treni utili per derrate a causa di scarsità di materiale della specie. In proposito si fa osservare che, nel mese di settembre, il traffico di derrate dalla Sicilia è stato estremamente limitato, per cui talvolta si sono avute difficoltà per un tempestivo inoltro delle stesse da Villa San Giovanni, non potendo disporre di molti treni di proseguimento non giustificati dal traffico.

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati al fine di rendere celere l'inoltro dei trasporti di derrate dalla Sicilia all'estero — via Modane, Chiasso, Brennero e Tarvisio, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, nel predisporre l'orario invernale 1985-86, ha predisposto anche, come di consueto, una rete di treni specializzati per derrate, che consentono di far giungere i trasporti ai transiti di frontiera con tempi di percorrenza totale dell'ordine di 50 ore per Modane, 55 per Chiasso, 61 ore per Brennero e 59 ore per Tarvisio.

Per la campagna agrumaria sono stati impostati itinerari più celeri, specie per il transito di Chiasso, per cui il percorso si riduce di ulteriori 10-15 ore.

Sulla scorta dei dati suesposti, si pone in rilievo che dei 23 trasporti di derrate per il Brennero partiti dalla Sicilia durante il mese di settembre scorso, il 69 per cento è giunto al transito nel rispetto del programma e il 18 per cento con un ritardo contenuto entro le 12 ore. Per gli altri transiti si hanno valutazioni percentuali più o meno dello stesso valore rispetto ai tempi previsti. Il caso del carro oggetto della presente interrogazione rappresenta, pertanto, un fatto isolato.

Si assicura, comunque, che il traffico derrate in partenza dalla Sicilia è seguito con particolare attenzione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari al suo regolare svolgimento, in modo particolare durante i periodi di punta, quando grosse quantità di trasporti richiedono la messa in circolazione di un maggior numero di treni.

Inoltre, di anno in anno, si adeguano i programmi alle necessità del mercato, perfezionando le relazioni di inoltro delle derrate anche tramite accordi internazionali che tengono conto soprattutto della celerità di resa.

*Il Ministro dei trasporti*

SIGNORILE

(11 dicembre 1985)

---

FINESTRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle notizie pubblicate su un quotidiano romano, nei giorni 28 marzo e 17 aprile 1985, secondo le quali all'istituto industriale «Vallau-

ri» di Roma sarebbero disponibili solo 240 posti per le terze classi, mentre le preiscrizioni sarebbero in tutto 420, per cui, conseguentemente, un gran numero di studenti non potrebbe più frequentare l'istituto.

Si chiede, inoltre, se risponde a verità che i genitori degli studenti che al «Vallauri» stanno terminando di frequentare la seconda classe del biennio «sono sconcertati dal fatto che il preside abbia stabilito di accogliere solo le iscrizioni di quei giovani, interni ed esterni, che abbiano ottenuto votazioni molto alte, mentre gli altri promossi e respinti si vedranno automaticamente esclusi».

Si chiede, infine, se risponde a verità che il preside o il consiglio della scuola avrebbero preso la decisione di escludere dalla frequenza al prossimo anno tutti coloro che sono stati respinti, dirottando i medesimi ad altri istituti.

Per questi motivi, l'interrogante chiede quali sono i provvedimenti che il Ministro intende adottare affinché non siano commesse discriminazioni di sorta nei confronti degli studenti.

(4-01863)

(23 aprile 1985)

**RISPOSTA.** — Gli elementi acquisiti in merito all'accoglimento delle richieste di iscrizione, per il corrente anno scolastico, presso l'istituto tecnico «Vallauri» di Roma, sembrano comprovare l'inesattezza delle notizie di stampa cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole.

Infatti, la composizione delle classi relative alla specializzazione di informatica presso il suddetto istituto risulta avvenuta non già su decisione autonoma del preside, bensì sulla base dei criteri generali, indicati dal competente consiglio di istituto, a norma di quanto previsto dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e nel rispetto delle circolari ministeriali che annualmente regolano la materia.

In particolare, il citato organo collegiale, tenuto conto che, su un totale di 120 posti disponibili per le terze classi della specializzazione in parola, erano state presentate 176 domande di iscrizione, ha proceduto — secondo modalità basate, in parte, sulla votazione media riportata dagli alunni in sede di scrutinio e, in parte, su pubblico sorteggio — a trasferire le 56 richieste eccedenti alla specializzazione in telecomunicazioni.

I residui posti disponibili in quest'ultima specializzazione sono stati poi coperti mediante sorteggio pubblico effettuato, nell'ordine, tra gli alunni promossi nella sessione autunnale e quelli non promossi negli scrutini di entrambe le sessioni.

Infine, le domande degli allievi che non hanno trovato posto nell'istituto «Vallauri» sono state trasmesse d'ufficio all'istituto tecnico industriale XVIII in via di Torre Spaccata.

In ordine a quanto sopra, il provveditore agli studi di Roma ha, peraltro, precisato che la decisione di limitare le iscrizioni ai corsi di informatica era stata previamente concordata con quell'ufficio scolastico provinciale.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

FALCUCCI

(2 dicembre 1985)



FONTANARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento alla legge 1° marzo 1985, n. 48, che proroga i termini per la presentazione della dichiarazione IVA da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario, necessaria per consentire agli interessati una più attenta riflessione, e che è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, cioè il 4 marzo 1985, l'interrogante chiede di conoscere come sia potuto accadere che almeno una parte degli uffici provinciali IVA, impossibilitati per evidenti motivi a ricevere tempestivamente la *Gazzetta* in questione, abbia avuto conferma telefonica dell'avvenuta pubblicazione della legge solo nel pomeriggio del giorno 5 marzo, con evidente grave disagio dei contribuenti, ai quali è stato dato un criticabile esempio di scarsa funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, con comprensibile imbarazzo dei suoi stessi uffici periferici.

(4-01705)

(6 marzo 1985)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere i toni critici contenuti nella sua interrogazione; risulta infatti che l'ufficio stampa di questo Ministero ha provveduto a diramare il giorno stesso (1° marzo 1985) dell'approvazione della legge n. 48, cui ella si riferisce, uno specifico comunicato al riguardo.

La competente direzione generale delle tasse ha poi ulteriormente diffuso (il successivo giorno 5) tale comunicato, trasmettendone il testo, via terminale, a tutti gli uffici e ispettorati.

*Il Ministro delle finanze*

VISENTINI

(5 dicembre 1985)

GIANOTTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — In considerazione del fatto che l'Alitalia ha cancellato tutti i voli da e per Torino nei giorni 25 dicembre 1984 e 1° gennaio 1985;

visto che l'Alitalia non può addurre motivi di maltempo in quanto negli stessi giorni l'Air France e la Lufthansa hanno svolto regolare servizio;

tenuto conto che si tratta di un'ennesima prova del disservizio di cui lo scalo di Caselle è fatto oggetto da parte della compagnia di bandiera, si chiede di conoscere:

a) quali misure intenda prendere nei confronti dell'Alitalia per impedire che il disservizio prosegua in forme così clamorose;

b) se non si renda necessario ed urgente concedere ad altra compagnia aerea — nazionale o estera — la possibilità di istituire un servizio presso lo scalo torinese.

(4-01490)

(16 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Tutte le compagnie aeree aderenti alla IATA procedono ad una riduzione dell'operativo in occasione delle festività di Natale e Capodanno.

Anche la società Alitalia e la controllata ATI, che attualmente esercisce la relazione Torino-Roma e viceversa, operano in questo senso.

La riduzione dei voli può essere totale o parziale e viene effettuata sulla base di precisi criteri economici regolati dalla domanda della utenza.

A tale scopo, due mesi prima delle festività, la compagnia elabora un programma di massima delle riduzioni, che sottopone ai punti di vendita per eventuali segnalazioni di richieste da parte dell'utenza. Tale indagine può portare modifiche del programma operativo.

Sulla base di tali criteri, per l'anno 1984, sono stati cancellati tutti i collegamenti interessanti le città di Trieste, Torino, Ancona, Bergamo, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lametia Terme e Trapani nei giorni di Natale e di Capodanno; in particolare, per Torino, l'ATI ha confermato la cancellazione dei voli in arrivo e in partenza, non essendovi stata per essi alcuna richiesta.

Negli anni precedenti il 1984, peraltro, è sempre stato operato un collegamento Torino-Roma e viceversa sia a Natale che a Capodanno, essendosi registrata domanda dell'utenza in tal senso.

Peraltro, la direzione generale dell'aviazione civile ha provveduto a richiamare la puntuale attenzione dei vettori a che le modifiche operative, durante le predette festività, ancorchè giustificate, siano portate a conoscenza dell'utenza del trasporto aereo con congruo anticipo ed efficace divulgazione.

*Il Ministro dei trasporti*

SIGNORILE

(11 dicembre 1985)

---

MURATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che, a causa della insufficiente portata della struttura viaria ordinaria di collegamento tra Roma e Tivoli, la via Tiburtina, nel tratto in questione, è spesso funestata da gravi incidenti e, attraversando l'abitato di Tivoli, è soggetta a ingorghi e a congestione di traffico;

tenuto conto del disagio che questa situazione crea agli automobilisti e agli abitanti della zona,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se non sia stata già valutata l'opportunità di procedere con urgenza al raddoppio della carreggiata dell'arteria in questione;

2) se, in attesa di risolvere questo problema attraverso un adeguamento della portata della via Tiburtina, non sia il caso di valutare la possibilità di esentare dalla tassa di pedaggio il tratto Roma-Mandela della «A-24» in modo da favorire il deflusso del traffico dalla strada statale Tiburtina, eliminando l'attuale congestione nell'abitato di Tivoli e rendendo più scorrevole la percorrenza per l'intero tratto che, come è noto, è prevalentemente transitato da lavoratori pendolari provenienti dal sublacense.

(4-01166)

(19 settembre 1984)

RISPOSTA. — L'ANAS sin dal 1971 ha predisposto un progetto di massima per l'ammodernamento del tratto Roma-Tivoli della strada statale n. 5 «Tiburtina Valeria».

Il progetto prevede, per la quasi totalità del tracciato, l'allargamento a quattro corsie dell'attuale sede, fatta eccezione per il tratto attraversante l'abitato di Bagni di Tivoli, ove è previsto un andamento in variante all'attuale sedime della statale.

Detto progetto è stato redatto previa intese con i comuni interessati e con gli enti preposti alla tutela delle antichità.

Allo stato attuale, la possibilità di realizzare l'opera è legata all'approvazione da parte del Parlamento del piano decennale di intervento del sistema viario di grande comunicazione nel quale è stato riproposto l'intervento riguardante l'adeguamento della statale Tiburtina per un importo di lire 50 miliardi.

Nel frattempo, in attesa del finanziamento necessario, il competente ufficio dell'ANAS ha già intrapreso lo studio per la progettazione esecutiva dell'opera che, rispetto al progetto di massima, dovrà essere adeguato alla variante di piano regolatore dei comuni interessati e alle numerose edificazioni, per lo più spontanee, nel frattempo intervenute.

Circa la proposta di favorire — in attesa dell'adeguamento della statale — il deflusso del traffico tramite l'autostrada «A-24», previo esonero dal pagamento del pedaggio, si è del parere che, a prescindere dalle questioni amministrative strettamente connesse, la soluzione eliminerebbe solo in minima parte l'inconveniente, atteso che il traffico si svolge prevalentemente lungo il tratto Roma-Tivoli con caratteristiche di scorrimento locale e quindi con modesto interesse per l'itinerario autostradale.

*Il Ministro dei lavori pubblici*

NICOLAZZI

(11 dicembre 1985)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere, di fronte ai molteplici e ripetuti gravi incidenti registratisi negli ultimi mesi in Calabria lungo varie tratte delle ferrovie calabro-lucane, nonchè in considerazione di alcuni pericoli di frane e di smottamenti, quali seri e meticolosi accertamenti di carattere geologico e di natura strutturale, anche per il ricambio del parco ferroviario e di quello automobilistico, si intendono adottare tramite il commissariato governativo, ridando così prestigio ed operatività alla infrastruttura e tranquillità agli addetti ed agli utenti.

(4-02142)

(12 settembre 1985)

RISPOSTA. — La direzione di esercizio delle ferrovie calabro-lucane, cui compete assicurare l'efficienza del servizio, ai fini della sicurezza e della regolarità, non tralascia di eseguire, ogni volta che le circostanze lo richiedano, i necessari accertamenti per stabilire, in relazione alle caratteristiche geotecniche dei terreni che interessano la sede ferroviaria, i provvedimenti da adottare allo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Detti accertamenti, di carattere essenzialmente geologico, non possono ovviamente riguardare le condizioni di stabilità di impianti o manufatti la cui manutenzione faccia carico agli enti proprietari, come nel caso della

condotta fognante la cui azione erosiva ha recentemente provocato un movimento franoso nei pressi di Catanzaro, con conseguente interruzione della linea Cosenza-Catanzaro Lido.

In ordine al rinnovo del parco rotabile delle ferrovie calabro-lucane, è da rilevare che già da tempo è stata programmata l'acquisizione di nuove automotrici e, per quanto riguarda gli autobus, entro poco più di un anno il relativo parco risulterà rinnovato per circa il 10 per cento.

*Il Ministro dei trasporti*

SIGNORILE

(10 dicembre 1985)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato delle indagini sugli atti delinquenziali in località «Imberrina» del comune di Arena in danno dell'impresa Michele Lo Russo, esecutrice di lavori di costruzione della nuova casa mandamentale, laddove la situazione sta per divenire veramente intollerabile.

(4-02144)

(12 settembre 1985)

RISPOSTA. — L'impresa edile Lo Russo, impegnata da circa un anno nei lavori di costruzione della casa mandamentale di Arena (Reggio Calabria), ha subito, dall'ottobre dello scorso anno ad oggi, cinque attentati, a seguito dei quali sono state avviate prontamente le indagini.

Successivamente a tali fatti, sono pervenute alla ditta anche telefonate anonime, a scopo intimidatorio ed estorsivo.

Fin dal primo episodio delittuoso è stata quindi disposta una generale intensificazione dei servizi di prevenzione nella zona considerata e nei paesi limitrofi, mediante perquisizioni domiciliari e accurati controlli di pregiudicati del luogo.

Nel corso dell'attività di vigilanza, il reparto operativo del gruppo carabinieri di Catanzaro ha inviato, lo scorso ottobre, alla procura della Repubblica di Lametia Terme un rapporto per segnalare la posizione di tre pregiudicati, diffidati dall'autorità di polizia, sospettati di implicazione nei fatti delinquenziali.

Sui predetti fatti l'autorità giudiziaria ha disposto i necessari accertamenti, che proseguono attivamente, in collaborazione tra la squadra mobile di Catanzaro, il commissariato di pubblica sicurezza di Vibo Valentia e l'arma dei carabinieri.

Per prevenire ulteriori azioni delittuose, gli organi di polizia hanno comunque rafforzato l'attività di vigilanza nel cantiere della ditta Lo Russo.

*Il Ministro dell'interno*

SCALFARO

(6 dicembre 1985)

PAGANI Antonino, DE GIUSEPPE, CENGARLE, VERNASCHI, RUFFILLI, VENTURI, ZACCAGNINI, BEORCHIA, SANTALCO, BERNASSOLA, COLOMBO Vittorino (V.), D'ONOFRIO, ORLANDO, MANCINO, VITALONE, ROMEI Roberto, DI LEMBO, GIUST, FALLUCCHI, FONTANA, CODAZZI, MELANDRI, TOROS, ANGELONI, PINTO Michele, SAPORITO, COLELLA, DI STEFANO, GUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — A sostegno delle posizioni dell'*Italian-American labour council* di New York che, nello scorso mese di maggio, a difesa dell'occupazione dei lavoratori prevalentemente americani di origine italiana, ha preso posizione contro un eventuale progetto della Alitalia di affidare ad una compagnia americana la gestione del proprio traffico aereo dello scalo di New York e considerata la dichiarazione ufficiale della stessa Alitalia, espressa recentemente dal suo presidente Nordio al presidente E. Howard Molisani dell'*Italian-American labour council*, con la quale smentisce l'esistenza di un tale progetto ma conferma quella di una ristrutturazione che, comunque, coinvolge direttamente molti lavoratori americani di origine italiana affiliati all'AFL-CIO,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali sono le vere, concrete decisioni operative che l'Italia intende adottare;

quali gli effetti sul personale e, infine, se esiste la possibilità che si ripetano presso lo scalo di New York i fatti accaduti al *terminal* Alitalia di Boston dove, a giudizio dell'*Italian-American labour council* e della stessa AFL-CIO, sarebbero stati danneggiati e colpiti soprattutto i lavoratori di origine italiana.

Gli interroganti esprimono il loro apprezzamento al presidente Nordio per avere confermato al presidente E. Howard Molisani che sulla questione saranno avviati i dovuti contatti con le parti sindacali interessate, ne sollecitano la realizzazione anche per evitare il protrarsi di preoccupazioni e tensioni sociali e per evitare soprattutto il boicottaggio ai danni dei voli Alitalia già deciso come ipotesi di lotta sindacale dallo stesso *Italian-American labour council*.

(4-02033)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Alitalia ha fatto sapere di avere in corso da tempo una trattativa con compagnie aeree americane, tra le quali in primo luogo la «*American AirLines*». Lo scopo sarebbe quello di migliorare la qualità dei servizi a terra dello scalo di New York e di ridurre i costi di gestione.

Tale trattativa, sempre secondo l'Alitalia, non avrebbe prospettive immediate di conclusione.

Circa gli effetti che tale eventuale intesa potrebbe avere sul personale Alitalia di New York, l'Alitalia non sarebbe in grado al momento attuale di formulare una valutazione precisa, mancando un progetto di accordo. La direzione Alitalia ha, comunque, assicurato che avvierà una trattativa con le organizzazioni sindacali se verrà definito un preciso progetto di accordo. L'assicurazione della nostra compagnia di bandiera appare venire incontro alle allarmate reazioni dello «*Italian-American labour council*», il quale si è fatto interprete della preoccupazione diffusasi nella

comunità italiana e italo-americana di New York con il circolare delle voci circa i negoziati avviati.

*Il Ministro dei trasporti*

SIGNORILE

(11 dicembre 1985)

---

SAPORITO. — *Al Ministro delle finanze.* — Il Ministro delle finanze *pro tempore*, con risposta n. 2/845 U.L. del 15 gennaio 1980 all'interrogazione parlamentare del senatore Murmura in merito al trattamento tributario previsto per i contratti di prestazione d'opera, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, stipulati o stipulandi con i giovani interessati dalla Pubblica Amministrazione, precisò che «le somme corrisposte alle cooperative di giovani in attuazione delle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e 4 agosto 1978, n. 479, dalle Amministrazioni centrali o dalle Regioni non sono da ritenere corrispettivi di servizio nei sensi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e come tali sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere le determinazioni del Ministro circa il trattamento tributario, ai fini IVA, dei contributi corrisposti dalle regioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le attività di formazione per i giovani di età inferiore ai 25 anni ammesse al finanziamento del FSE delle Comunità economiche europee, alle società che, a seguito di convenzione con i predetti enti, hanno curato l'organizzazione e la realizzazione delle citate attività formative.

(4-01654)

(19 febbraio 1985)

RISPOSTA. — I contributi cui ella si riferisce, corrisposti dalle regioni a enti o imprese e relativi ai programmi di formazione professionale previsti dalla legge n. 845 del 1978 per giovani di età inferiore a 25 anni, assumono, a parere dell'amministrazione, la veste di corrispettivo per l'attività svolta e conseguentemente rientrano nel campo di applicazione dell'IVA con l'aliquota del 18 per cento.

Nè può assumere rilevanza, al riguardo, il fatto che il cennato contributo rappresenterebbe un rimborso delle spese sostenute dagli enti o dalle imprese in esame; ai fini dell'imponibilità al tributo, invero, è ininfluyente che i soggetti perseguano o meno finalità lucrative.

Per completezza di trattazione si ribadisce quanto è stato già precisato con la risoluzione ministeriale n. 258 del 3 agosto 1983 e precisamente che le prestazioni didattiche sono esenti dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora siano rese da organizzazioni che abbiano a tal fine ottenuto il riconoscimento da parte degli organi centrali o periferici dell'amministrazione scolastica.

*Il Ministro delle finanze*

VISENTINI

(5 dicembre 1985)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, in base all'ordinanza ministeriale sugli esami di maturità per il 1984-85, gli insegnanti nelle scuole secondarie superiori i quali negli anni scorsi erano stati nominati commissari o presidenti di commissione in dipendenza dei titoli da essi posseduti, essendo stati nel frattempo immessi nei ruoli di presidi di scuola media per concorso, sono stati collocati nella categoria dei docenti abilitati non di ruolo ai fini della nomina nelle commissioni esaminatrici costituite per i predetti esami, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di rivedere la posizione dei precitati insegnanti per tenerne conto nell'ordinanza per il 1985-86 in considerazione del fatto che essi continuano ad essere in possesso dei titoli in forza dei quali erano nominati negli scorsi anni.

(4-02010)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che non si rende possibile, in via amministrativa, rivedere la posizione dei presidi di scuola media, già docenti di ruolo nelle scuole secondarie superiori, ai fini della nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

La categoria di personale avente titolo alla nomina a presidente o a commissario nelle commissioni di esami è, infatti, espressamente individuata dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale normativa hanno dovuto, pertanto, fare riferimento le apposite istruzioni impartite da questo Ministero (da ultima la circolare ministeriale 27 ottobre 1984, n. 318) le quali hanno chiarito che i presidi e i docenti di ruolo nelle scuole medie che siano in possesso dei prescritti requisiti possono chiedere di far parte dei suddetti organismi solo in qualità di commissari.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

FALCUCCI

(2 dicembre 1985)